

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2022

RIMINI HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03881450401

Rimini Holding S.p.A.

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ART.2428 Codice Civile a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Omissis

Pagina 1 di 16

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. Iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** www.riminiholding.it
- e.mail: info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legaimail.it

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2022

RIMINI HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03881450401

Rimini Holding S.p.A.

Omissis

A) Attività, andamento della società e la sua evoluzione prevedibile

Omissis

Pagina 2 di 16

Società unipersonale (con socio unico Il Comune di Rimini) - Cap. soc. €.100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - [http:// www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it)
- e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A.

Omissis

B) Relazione illustrativa al 31/12/2022 ex articolo 24 dello statuto sociale

A norma dell'articolo 24.3¹ dello statuto sociale, si illustrano le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nel corso del 2022 dalla società, in attuazione di quanto previsto nel "bilancio di previsione" della società per il medesimo anno. Tale riferimento è pertanto da intendersi al "bilancio di previsione 2022-

¹ L'art.24.3 del vigente statuto sociale così recita: "In sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione preventivamente approvato dall'assemblea. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata".

Rimini Holding S.p.A.

2023" (composto dal "programma annuale 2022" e dal "programma pluriennale 2022-2024"), approvato dal socio unico Comune di Rimini con la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 16/12/2021 e, successivamente, dall'assemblea ordinaria dei soci della società in data 21/12/2021.

La presente relazione contiene anche un resoconto sull'attività svolta in esecuzione del perseguimento degli "obiettivi strategici" assegnati dal socio unico Comune di Rimini per l'anno 2022 (indicati nel "bilancio di previsione 2022-2024" della società), una dimostrazione numerica del conseguimento o meno degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" assegnati alla società nel 2017 (ma tuttora validi - fatta salva una minima modifica, di seguito indicata, intervenuta nel 2020) dal socio unico Comune di Rimini e l'esplicitazione sintetica di eventuali "altre operazioni" rilevanti, avvenute nel 2022, contemplate o meno nel "bilancio di previsione 2022".

Resoconto sull'attività svolta in attuazione del perseguimento degli "obiettivi strategici 2022".

- 1) **"Supporto al Comune di Rimini nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni (come indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175), nell'individuazione delle azioni da intraprendere ed infine nella redazione dell'eventuale "proposta di piano di razionalizzazione periodica".**

Obiettivo conseguito integralmente: in data 24/11/2022, l'amministratore unico ha presentato la sua "Proposta di documento unitario 2022" (riguardante la ricognizione delle partecipazioni indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding) al socio unico Comune di Rimini, che l'ha recepita, inserendo alcune integrazioni non degne di particolare menzione, ed inserita in un più ampio documento ("Documento unitario 2022"), concernente la ricognizione 2022 delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini, da esso predisposto ed approvato in data 16/12/2022; la "proposta" in oggetto è stata poi approvata dall'assemblea ordinaria dei soci della società in data 21/12/2022.

Percentuale assoluta di conseguimento dell'obiettivo: 100,00%;

Percentuale ponderata (20,00%) di conseguimento dell'obiettivo: 20,00%.

- 2) **"Mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società (con particolare riferimento alla principale posizione concernente il credito verso "Adrigas" s.p.a.)".**

L'obiettivo è stato conseguito (per quanto riguarda l'equilibrio finanziario, patrimoniale, ed economico della società) e, a seguito di apposito parere legale, la società ha verificato (con esito positivo) la persistenza del diritto di credito vantato verso Adrigas s.p.a. e ne ha mantenuto l'esigibilità futura già iscritta nei precedenti ed inviato formale diffida ad adempiere alla controparte. Peraltro la data per poter rideterminare e richiedere il pagamento ad Adrigas s.p.a. di quanto spettante a Rimini Holding, consistente nella "parte variabile del prezzo di vendita" (della partecipazione in "Servizi Città s.p.a." venduta in data 19/12/2013), è ormai prossima, anche se oltre l'esercizio (in data 30 dicembre 2020, il Comune di Rimini ha pubblicato il bando di gara per la distribuzione del gas per l'Atem Rimini, in

Rimini Holding S.p.A.

dicembre 2022 sono state presentate le relative offerte e, da maggio 2023, è iniziata, da parte della commissione aggiudicatrice, la relativa valutazione, che si presume terminerà nei prossimi mesi).

Percentuale assoluta di conseguimento dell'obiettivo: 100,00%.

Percentuale ponderata (25,00%) di conseguimento dell'obiettivo: 25,00%.

3) Individuazione e promozione, presso alcune società controllate, di azioni di eventuale supporto finanziario alla controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini Holding) di parte delle proprie risorse finanziarie, compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico /patrimoniale /finanziario delle società partecipate.

Obiettivo integralmente conseguito con le delibere concernenti i dividendi di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", "Anthea s.r.l." ed "Amir s.p.a."

Percentuale assoluta di conseguimento dell'obiettivo: 100,00%

Percentuale ponderata (20,00%) di conseguimento dell'obiettivo: 20,00%.

4) Supporto finanziario al Comune di Rimini, attraverso l'analisi, verifica e distribuzione ad esso di parte delle risorse finanziarie di cui la società disporrà, sulla base delle esigenze programmate dal Comune e condivise con la società in fase di verifica nei bilanci previsionali.

Con la distribuzione al socio unico Comune di Rimini di riserve per €3.600.000,00 - prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 16/12/2021, deliberata dall'assemblea ordinaria della società del 21/12/2021 ed avvenuta "materialmente" a fine dicembre 2022 - l'obiettivo è stato completamente conseguito.

Percentuale assoluta di conseguimento dell'obiettivo: 100,00%

Percentuale ponderata (20,00%) di conseguimento dell'obiettivo: 20,00%

5) Supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche concernenti la cosiddetta "area vasta" del perimetro romagnolo, anche mediante partecipazione alle varie riunioni con gli enti interessati.

L'amministratore unico della società ha partecipato a tutte le riunioni del "coordinamento soci" e della "adunanza consultiva" delle società facenti parte della cosiddetta "area vasta" del perimetro romagnolo, relazionandosi costantemente con il Comune di Rimini in merito alle tematiche trattate.

Percentuale assoluta di conseguimento dell'obiettivo: 100,00%

Percentuale ponderata (15,00%) di conseguimento dell'obiettivo: 15,00%.

Percentuale totale di conseguimento degli obiettivi sopra elencati: 100,00%.

Rimini Holding S.p.A.

Dimostrazione numerica del conseguimento o meno, nell'anno 2022, dell'obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento" assegnato dal socio unico Comune di Rimini ex D.Lgs. 175/2016.

L'art. 19, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016 (c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il socio unico Comune di Rimini a partire dall'annualità 2017 ha assegnato tali obiettivi (che nel 2020 sono stati modificati come bilancio di riferimento²) alle proprie società partecipate, ivi inclusa Rimini Holding.

L'obiettivo assegnato a Rimini Holding e da questa recepito con proprio provvedimento (determinazione dell'amministratore unico n.10 del 06/06/2017), pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, è il seguente:

*"Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti³, alla "società a controllo pubblico" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti⁴), "Rimini Holding s.p.a.", è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": **per ciascun esercizio, a consuntivo, il complesso delle "spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"⁵ inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) non dovrà superare il rispettivo importo annuo medio aritmetico degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio⁶.***

² Nel mese di agosto dell'anno 2020, infatti, con effetto a partire dagli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento da conseguire per l'anno 2021, il Comune di Rimini ha comunicato alle società assoggettate a tale verifica, compresa Rimini Holding, di avere modificato il bilancio di riferimento, che non sarà più quello previsionale del 2017, ma la media dei bilanci del triennio antecedente a quello oggetto di verifica.

³ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

⁴ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

⁵ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

⁶ A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2022 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2020, 2019 e 2018 (dato che all'01/01/2022 il bilancio dell'esercizio 2021 non sarà ancora stato approvato).

Rimini Holding S.p.A.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo."

Si riporta di seguito l'andamento delle spese di funzionamento da considerare per la verifica del conseguimento o meno dell'obiettivo.

	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	MEDIA TRIENNIO 2018-2020	PREVISIONALE 2022	CONSUNTIVO 2022	MOTIVAZIONI DELL'EVENTUALE MANCATO CONSEGUIMENTO
A) COSTI DELLA PRODUZIONE DA CONTO ECONOMICO	828.413,00	219.930,00	209.618,00				Il mancato conseguimento (per l'importo minimo di €2.893,67) dell'obiettivo è imputabile ad un aumento dei costi per servizi effettivi del 2022 rispetto a quelli preventivati per il medesimo anno, derivante principalmente da spese di assistenza amministrativa e legale non previste
B) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-600.000,00	0,00	0,00				
C) SPESE DI FUNZIONAMENTO (A-B)	228.413,00	219.930,00	209.618,00	219.320,33	210.845,00	222.214,00	

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la società non ha conseguito l'obiettivo in questione, sebbene per un importo limitato, per le motivazioni ivi indicate.

Altre operazioni

Riduzione del capitale sociale della controllata Amir s.p.a.

Nel 2022 la società ha promosso la riduzione - per esubero, per €10.000.000,00 - del capitale sociale della controllata "Amir s.p.a.", approvata dall'assemblea straordinaria dei soci di tale società in data 09/08/2022 ed attuata alla fine dell'anno 2022 con la materiale distribuzione ai soci.

In tale circostanza la società ha ricavato un "dividendo straordinario" di €7.529.707,59).

Aumento di capitale sociale della collegata Rimini Congressi s.r.l. (RC)

A fine anno 2022 l'assemblea dei soci di RC ha deliberato un aumento del capitale sociale di complessivi €3.500.000,00, finalizzato (per €3.000.000,00) a garantire la continuità aziendale di RC fino alla data (giugno 2024) in cui si prevede che la controllata I.E.G. - superate definitivamente le difficoltà generate dalla pandemia da covid-19 - ricominci a distribuire dividendi ai propri soci (tra i quali RC) e (per €500.000,00) a dotare RC delle risorse necessarie ad acquistare ulteriori azioni di I.E.G., in modo da poterne acquisire il controllo (50,01%) e poter così accedere al "consolidato fiscale nazionale".

In tale circostanza la società ha sottoscritto e versato tale aumento per l'importo di €805.000,00.

Rimini Holding S.p.A.

Valutazione dell'assetto societario del settore fieristico-congressuale (RC ed I.E.G.)

A fine anno 2022 è stata avviata un'accurata analisi del modello societario ed industriale del settore fieristico-congressuale in cui operano "Rimini Congressi s.r.l." e la relativa controllata "I.E.G. s.p.a.", volta ad accorciare la catena di controllo su I.E.G. e tuttora in corso, i cui prossimi esiti presumibilmente indurranno i soci pubblici di Rimini Congressi all'effettuazione di nuove scelte strategiche.

Indicazioni risultati economici società in house providing, ex articolo 24 comma 2 dello statuto sociale al 31/12/2022

Vengono esposti qui di seguito i risultati economici delle due società partecipate "in house providing", come richiesto dall'articolo 24, comma 4, dello statuto sociale, ricordando che solamente per Anthea s.r.l. il bilancio consuntivo dell'anno 2022 è già stato approvato dalla relativa assemblea dei soci, preceduta, a norma dell'articolo 15, lettera j.1 dello statuto sociale, dalla deliberazione favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci della Holding, che ha preventivamente autorizzato l'amministratore a votarlo (favorevolmente) mentre, per quanto concerne Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a., alla data di redazione della presente relazione si è a conoscenza dei dati risultanti dal progetto di bilancio 2022, in quanto l'assemblea per l'approvazione dello stesso è stata fissata per il prossimo 28 giugno 2023.

Anthea s.r.l. - dati del bilancio 2022:

valore della produzione in aumento rispetto al 2021 (€30.080.607 contro €24.769.525); utile d'esercizio di €513.131, sostanzialmente in linea rispetto a quello di €546.251 dell'esercizio precedente.

Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. - dati del progetto di bilancio 2022:

valore della produzione in aumento rispetto al 2021 (€68.721.958 contro €58.671.781); utile d'esercizio di €7.393.429, in diminuzione rispetto a quello di €7.781.275 dell'esercizio precedente.

C) Relazione sul governo societario

Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.

Premessa

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 - c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" - ha introdotto l'obbligo, per tutte le società a controllo pubblico, di predisporre "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e di informare al riguardo l'assemblea nell'ambito della "relazione annuale sul governo societario", da pubblicare contestualmente ai rispettivi bilanci di esercizio.

Al riguardo, le prime linee guida che sono state elaborate sull'argomento sono quelle emesse da "Utilitalia" (la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente,

Rimini Holding S.p.A.

dell'energia elettrica e del gas) in data 13 marzo 2017, che hanno fornito le prime indicazioni al fine di definire la "soglia di allarme" ed i parametri fisiologici di normale andamento aziendale.

Successivamente sono intervenute le raccomandazioni emesse nel mese di marzo 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che hanno indicato il possibile contenuto della relazione sul governo societario, integrando gli indici di bilancio precedentemente indicati da "Utilitalia", con ulteriori indici ed altri strumenti di valutazione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel mese di luglio del 2020, in conseguenza delle problematiche aziendali emerse a seguito della pandemia da covid-19, ha emesso un successivo documento ("l'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del covid-19") in cui ha evidenziato che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, comma 2 e 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (sebbene integrata, come norma ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal D.Lgs. 14/2019, alla cui entrata in vigore, l'istituto specifico di allerta, è stato soppresso pur non mutando il contesto e la ratio della norma), rilevando altresì la necessità di un'applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. In particolare modo, tale documento ha evidenziato che nulla è stato espressamente previsto in ordine agli obblighi ulteriori posti in capo agli amministratori di tali società ed ai divieti di intervento finanziario imposti alle pubbliche amministrazioni delle medesime dall'art. 14 del TUSP. In tale ottica, il documento raccomanda agli operatori di privilegiare una gestione conservativa e (sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell'emergenza Covid-19) di soprassedere, pur a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale, dall'adozione di misure e provvedimenti altrimenti imposti - in un contesto di normalità - ai sensi dell'art. 14 del TUSP. Il documento suggerisce, quindi, una condotta di tipo "prudenziale", assicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 del codice civile, senza poter del pari configurare, più in generale, responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico.

Constatato il rapporto di specie e genere che lega Testo unico e Codice della crisi, e associato, di conseguenza, che gli elementi non disciplinati dal primo devono essere ricavati dal secondo, si perviene - estendendo alle società del Testo unico la nozione di "crisi" oggi definita dall'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 14/2019 - alla conclusione per cui nelle "società a controllo pubblico" (destinatari della disciplina speciale di cui agli artt. 6, comma 2 e 14, comma 2 e ss. del Testo unico) il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" è suscettibile di integrare quell'assetto adeguato che oggi l'art. 2086 cod. civ. richiede per tutte le società, adattato ed integrato a cura dell'organo amministrativo, in relazione alle specificità ed alle peculiarità della singola realtà societaria.

Infine anche la "Struttura di monitoraggio e controllo del Mef" istituita dal medesimo D.Lgs. 175/2016, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento denominato "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale". Tale documento si sofferma sugli indicatori di crisi, precisando

Pagina 9 di 16

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. € 100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** www.riminiholding.it
e-mail: info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A.

che "la scelta degli strumenti di analisi deve essere effettuata privilegiando quelli in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara del relativo stato di salute. A tal fine nel documento del Mef vengono suggeriti alcuni strumenti di analisi che possono essere integrati e sostituiti con altri (ad es. gli indici/indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), auspicando anche l'effettuazione di una "valutazione di indicatori di tipo qualitativo ricavabili in via extra-contabile, da integrare con l'analisi per indici sopra e che consenta di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali". Le ulteriori tipologie di rischio "extra-contabile" inquadrate dal Mef sono le seguenti: strategici, di processo, di informazione tecnologica (I.F.) e finanziari, che dovrebbero costituire un "cruscotto" di orientamento per la società.

Il documento citato, in definitiva, non propone alcun modello di relazione sul governo societario, in merito alla quale si potrà fare riferimento all'apposito documento emanato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, né detta delle indicazioni riguardo alla procedura da seguire in caso di emersione di indicazioni di crisi, in merito alla quale il principale riferimento resta il documento "Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio" emanato da Utilitalia.

Gli indici utilizzati dalla società

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, tenendo conto della peculiarità dell'attività aziendale, si ritiene di continuare ad utilizzare gli indici indicati dal documento di "Utilitalia", integrati da altri indici suggeriti dal CNDCEC (coerentemente con quanto già effettuato negli anni passati), che sono stati adattati alla realtà ed alla particolarità dell'attività da essa esercitata (detenzione di partecipazione in società per il socio unico, Comune di Rimini). Per quanto riguarda gli "adattamenti alla realtà aziendale" ci si riferisce in particolare ai "dividendi" (non così le plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni, che vengono considerate tuttora nell'area finanziaria, in quanto "non ordinarie"), che sono considerati, ai fini della redazione del bilancio, nell'area finanziaria ma che, per la società, costituiscono invece "ricavi" e pertanto vengono, ai fini di cui all'oggetto, appostati nella voce "A1" del conto economico. Tale peculiarità, del resto, è stata pure espressa nelle "linee guida" del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, emanate in vista della predisposizione dei "piani di razionalizzazione periodica" delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, dove, nel concetto di "fatturato", sono state incluse anche le voci "C15 - Proventi da partecipazione" e "C16 - Altri proventi finanziari".

Date le premesse di cui sopra, vengono esposti i seguenti indicatori suggeriti da "Utilitalia", integrati da alcuni consigliati dal "CNDCEC" e ritenuti significativi al fine di monitorare l'andamento della società in relazione alle "soglie di allarme", ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Altri indici di natura patrimoniale ed economica evidenziati dal CNDCEC sono stati ritenuti poco significativi e poco adattabili alla realtà specifica aziendale di Rimini Holding s.p.a., nella quale l'attività da

Rimini Holding S.p.A.

monitorare con maggiore attenzione è certamente quella finanziaria, stanti i limitati (nel numero), ma importanti (nell'entità), flussi di entrata (ordinari-dividendi) ed in uscita (distribuzione di utili e riserve al socio unico, Comune di Rimini).

L'amministratore unico, in virtù delle suddette indicazioni, ha pertanto ritenuto che si realizzi il superamento di una "soglia" di allarme, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.) sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione:

la gestione operativa della società nell'ultimo triennio (2020-2022) è sempre stata positiva;

- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo (considerando anche le riduzioni del patrimonio per distribuzioni di riserve varie), abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%:

la società, nel corso del triennio in oggetto (2020-2022) non ha avuto mai perdite e il patrimonio, in conseguenza di distribuzioni di riserve, si è eroso nella percentuale del 3,97%;

- 3) la relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi sulla continuità aziendale:

la relazione redatta dal collegio sindacale tanto quanto quella redatta dal revisore legale dei conti non ha mai espresso alcun dubbio sulla continuità aziendale;

- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 25%:

l'indice, nell'ultimo triennio (2020-2022), è sempre risultato superiore ad 1 (2020: 1,04, 2021: 1,04, 2022: 1,06);

- 5) il peso degli oneri finanziari sul fatturato sia superiore al 5%:

il dato, sempre in continua riduzione, nell'ultimo triennio, è il seguente: 2020 0,47%, 2021 0,52%, 2022 0,28%.

Al fine di rendere ancor più efficace la valutazione dei rischi, vengono di seguito presentati ulteriori indicatori, idonei a segnalare in via preventiva la crisi aziendale e consentire pertanto all'amministratore della società di affrontare e risolvere eventuali criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

ROS: il ROS, definito come il rapporto tra risultato operativo e fatturato, è l'indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa.

L'indice, per quanto altalenante nel triennio 2020-2022 (2020 96,27%; 2021: 91,43%; 2022: 94,90%) è comunque sempre superiore al 90%.

LEVERAGE: il leverage, o rapporto di indebitamento, indica il rapporto fra capitale investito e capitale proprio (a valore maggiore corrisponde minor indebitamento).

Rimini Holding S.p.A.

Nel caso specifico i valori presentano un dato sostanzialmente stabile pari all'1,01 (media del triennio 2020-2022).

P.F.N.: la posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra i debiti finanziari e le attività finanziarie a breve, sommate alle disponibilità liquide e, indipendentemente dalla scadenza temporale, esprime in maniera sintetica il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria.

Nel caso della società la posizione finanziaria netta del triennio è "altalenante" e, eccetto che nel 2020, sempre "negativa"⁷, passando infatti da Euro (+) 269.323 del 2020, a Euro (-) 158.470 del 2021 e a Euro (-) 2.212.618 del 2022.

Ai sensi della "valutazione del rischio di crisi aziendale" ex D.Lgs. 175/2016, pertanto, non si segnalano situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di "normale" andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

Gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del D.LGS.175/2016

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con alcuni ulteriori strumenti, e, qualora non li adottino, motivino tale scelta nella "relazione sul governo societario". In relazione a tali strumenti, si segnala quanto segue:

- regolamenti interni: la società ha adottato un "regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per l'acquisizione di beni e servizi";
- ufficio di controlli interno, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale: in considerazione delle dimensioni aziendali, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta, la società non si è dotata di questi ulteriori strumenti di governo societario, in quanto li ha ritenuti non necessari e non opportuni.

D) Altre informazioni richieste dall'articolo 2428 del codice civile

In relazione alle ulteriori informazioni richieste dall'articolo 2428 del codice civile, si evidenzia che la società non effettua attività di ricerca e sviluppo e non è esposta ad alcun rischio e/o incertezza tra quelli qui di seguito elencati sinteticamente: di credito, di liquidità, di mercato ed ambientale.

Non si rilevano, inoltre, dopo la chiusura dell'esercizio 2022, fatti di rilievo, eccetto il perdurare del conflitto bellico esplosivo tra Russia ed Ucraina che, nonostante le conseguenze economiche in riferimento all'andamento dei prezzi e dei consumi, si ritiene non determini alcuna significativa incertezza sulle capacità economiche, patrimoniali e finanziarie future della società, né, di conseguenza, sulla continuità aziendale.

Ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) codice civile, si sottolinea che non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o

⁷ "negativa" è da intendersi positiva, nel senso che le disponibilità finanziarie sono maggiori dei debiti bancari.

Rimini Holding S.p.A.

per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In riferimento ai rapporti con le imprese collegate, controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, la società non intrattiene alcun tipo di rapporto "commerciale" con le medesime, limitando la propria attività all'incasso di proventi finanziari (sotto forma di dividendi) da alcune di esse.

Come già detto nella nota integrativa al bilancio, la società, a partire dall'esercizio 2011, ha esercitato l'opzione per il regime fiscale del c.d. "consolidato fiscale nazionale" ex art.118 D.P.R. 917/1986, che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica dei redditi imponibili della controllante e delle tre controllate "Anthea s.r.l.", "Amir s.p.a." e "Centro Agro Alimentare Riminese s.p.a. consortile". I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le predette società consolidate sono definiti nell'apposito "regolamento di consolidato" per le società del "gruppo" che regola unicamente questo rapporto avente contenuto "fiscale".

Pur non rientrando nelle informazioni di cui all'art. 2428 del codice civile, la società, con il proprio socio unico Comune di Rimini, ha stipulato, già dal 2010, un "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" (c.d. "contratto di service con il Comune di Rimini") di durata triennale (sempre espressamente rinnovato alla relativa scadenza) ed anche attualmente vigente, con cui si è assicurata, da parte del proprio socio unico, l'assistenza tecnico-amministrativa inerente tutte le attività e gli adempimenti in qualunque modo connessi al normale ed ordinario proprio funzionamento, al costo annuale di € 80.000,00, oltre iva come per legge.

E) Ulteriori obblighi previsti per le società a controllo pubblico

La società rispetta gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di "anticorruzione" e di "trasparenza" di cui alla L.190/2012 e ai relativi decreti attuativi (D.Lgs. 33/2016 e D.Lgs. 39/2013) e alle delibere A.N.A.C. n.1134 dell'8 novembre 2017 e n.141 del 21 febbraio 2018.

Essendo una "società strumentale in house (ovvero "delegazione inter-organica") del Comune di Rimini", la società è soggetta al P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) del proprio socio unico Comune di Rimini, è dotata di R.P.C.T. - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, coincidente con l' R.P.C.T. del proprio socio unico Comune di Rimini (ruolo attualmente svolto dal relativo Segretario Generale) e, dal 9 luglio 2018, le funzioni dell' "O.I.V." ("Organismo Indipendente di Valutazione", alias "nucleo indipendente di valutazione") del medesimo socio unico sono state estese alla Holding, per lo stesso motivo.

Al riguardo, il sito internet istituzionale della società, ove vengono inseriti i dati richiesti dalla normativa citata, risulta aggiornato secondo le relative prescrizioni.

Inoltre, nel corso del 2018 Rimini Holding ha recepito ed adottato - relativamente alle parti applicabili alla società - il "regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" del socio

Pagina 13 di 16

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. € 100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** www.riminiholding.it
e.mail: info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A.

unico Comune di Rimini e pubblicato sul sito internet della società il relativo provvedimento e inserito, sul medesimo sito, apposito link ai documenti di riferimento (in materia) del socio unico Comune di Rimini.

La società, come già precedentemente accennato, sin dalla sua costituzione, ha adottato un proprio regolamento per "il conferimento di incarichi individuali e per l'acquisto di beni e dei servizi" (rinnovato nel corso del 2021 con approvazione assembleare in data 30 novembre 2021) e, nel rispetto della vigente normativa sull'acquisizione di beni e servizi, utilizza, ove possibile, le procedure previste dalla Consip (società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera - secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista - al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione) e quelle individuate per l'acquisto di beni e servizi mediante l'utilizzo del portale regionale "Intercent-ER".

F) Confronto tra consuntivo e preventivo 2022

Viene infine mostrato qui di seguito, al fine di una migliore comprensibilità, il conto economico consuntivo dell'anno 2022 confrontato con quello previsionale del medesimo anno, approvato dal socio unico Comune di Rimini con la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 16/12/2021 e, successivamente, dall'assemblea ordinaria dei soci della società in data 21/12/2021.

Rimini Holding S.p.A.

Conto Economico CEE

conto economico	31/12/2022 CONSUNTIVO		31/12/2022 PREVENTIVO		SCOSTAMENTI
	parziali	totali	parziali	totali	
A) Valore della produzione					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		-		-	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		92		-	92
5) Altri ricavi e proventi:					
a) diversi	92				
b) contributi in c/esercizio					
Totale valore della produzione		92		-	92
B) Costi della produzione					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		206.097		195.424	10.673
7) Per servizi		-		-	
8) Per godimento di beni di terzi		-		-	
9) Per il personale		-		-	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-		-	
12) Accantonamento per rischi		-		-	
13) Altri accantonamenti		-		-	
14) Oneri diversi di gestione		16.117		15.421	696
Totale costi della produzione		222.214		210.845	11.369
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)		222.122		210.845	11.277
C) Proventi e oneri finanziari					
15) Proventi da partecipazioni:		4.360.986		4.259.129	101.857
a) in imprese controllate e collegate	1.011.824		4.259.129		
b) in altre imprese	3.349.162		-		
16) Altri proventi finanziari:		5		541	536
d) proventi diversi dai precedenti:					
imprese controllate					
altre imprese					
altre imprese (plusvalenze)					
4) altri	5		541		
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:		12.194		12.724	530
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) imprese controllanti					
4) altri	12.194		12.724		
17-bis) utile e perdite su cambi					
1) utile - perdite su cambi					
Totale proventi e oneri finanziari		4.348.797		4.246.946	101.851
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
		14.998		-	14.998
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		14.998		-	14.998
Risultato prima delle imposte		4.111.677		4.036.101	75.576
(AB ± C ± D)					
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		11.968		1.234	13.202
IRES	11.968		1.234		
IRAP					
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		4.099.709		4.037.335	62.374

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2022

RIMINI HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 03881450401

Rimini Holding S.p.A.

Le differenze riguardano, principalmente:

- un aumento dei costi per servizi effettivi del 2022 rispetto a quelli preventivati per il medesimo anno, derivante principalmente da spese di assistenza amministrativa e legale non previste;
- un maggior dividendo effettivo 2022 (rispetto a quello preventivato per il medesimo anno) dalla partecipata "Hera s.p.a." (lettera 16 d) - altre imprese);
- la svalutazione della partecipata "Riminiterme s.p.a." per le motivazioni espresse nella nota integrativa al bilancio.

Rimini, 15 giugno 2023

L'amministratore unico
dott. Marco Tognacci